



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Tributi – Reverse charge negli appalti di logistica – Versamento dell’IVA da parte del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta - Istituzione codice identificativo 66 nel modello F24 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.53/E del 7.10.2025.

Con il provvedimento in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del regime opzionale di versamento dell’IVA previsto dall’articolo 1, comma 59, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (reverse charge), per le prestazioni rese nel settore della logistica, dei trasporti e della movimentazione merci.

Come è noto, la norma in questione consente, per le operazioni di servizi di logistica, trasporto e movimentazione di merci, che sia il committente a versare l’IVA in nome e per conto del prestatore (fornitore del servizio), che resta comunque solidalmente responsabile per l’imposta dovuta. La stessa facoltà si estende ai rapporti tra appaltatori e subappaltatori.

Con Risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, è stato istituito il codice tributo “6045”, da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’IVA dovuta dal committente.

Con il provvedimento qui in commento, per individuare correttamente nel modello F24 il soggetto solidalmente responsabile (prestatore o subappaltatore), viene istituito il codice identificativo “66”, denominato: *“Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”*.

Pertanto, in sede di compilazione del modello F24:

- nella sezione “Contribuente” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore;
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va indicato il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile (prestatore o subappaltatore);
- nel campo “Codice identificativo” si riporta il nuovo codice “66”.

Restano ferme le ulteriori istruzioni già fornite con la citata Risoluzione n. 47/E/2025.

Rif. 117 – 2025



RISOLUZIONE N. 53/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 7 ottobre 2025

OGGETTO: *Inversione contabile settore logistica - Versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Istituzione codice identificativo "66"*

L'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un regime opzionale per il versamento dell'IVA stabilendo, tra l'altro, che *“per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta”*.

Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Con la presente risoluzione, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell'imposta dovuta, si istituisce il seguente codice identificativo:

- “**66**” denominato “**Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica**”.

Pertanto, in sede di compilazione del modello F24, ferme restando le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, nella sezione “*Contribuente*” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell'appaltatore, nei relativi campi; il campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “**66**” da riportare nel campo “*codice identificativo*”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente